

evitando l'instaurarsi di situazioni di dipendenza che, nel tempo, possono pregiudicarne la funzionalità e l'autorevolezza.

Lo svolgimento dei riscontri effettuati dal SISMI ha condotto ad una conferma, in termini generali, del giudizio di attendibilità espresso dal corrispondente organismo britannico. Si iscrivono in questo quadro, in particolare, l'avvenuto ritrovamento dei depositi di materiale per radiotrasmissioni cui si è fatto cenno al paragrafo 4.2.1., cui la polizia giudiziaria è giunta proprio sulla base delle indicazioni fornite dalla fonte Impedian, nonché la coincidenza tra alcune delle informazioni acquisite da quest'ultima e la pregressa attività svolta dagli organismi informativi del nostro paese con riferimento alle medesime questioni (si pensi ad esempio al caso Orfei). Tuttavia, come si è visto al paragrafo 4.1, non è tanto il profilo dell'attendibilità della fonte quello che ha assunto maggiore rilievo all'atto della trattazione delle informazioni da questa prodotte, quanto quello della loro concreta ed attuale utilizzabilità sul piano del contrasto ad attività spionistiche in corso ed effettivamente pregiudizievoli degli interessi della sicurezza nazionale; del resto vi erano molti casi in cui la fonte, pur attendibile, riferiva non già un fatto pregiudizievole per la sicurezza nazionale, ma piuttosto un'intenzione e una speranza del servizio sovietico di « agganciare » a fini spionistici soggetti del tutto ignari di tali misure e, in taluni casi, verosimilmente non disponibili. In tali fattispecie, che in astratto potrebbero interessare il servizio di controspionaggio sia per sventare l'« aggancio » sia per penetrare nella rete spionistica, la dissoluzione dell'Unione Sovietica e il tempo trascorso rendevano la notizia stessa priva di rilevanza;

4. in esito a tali attività preliminari avviate sin dall'inizio, nel 1995, della produzione della fonte Impedian (valutazione degli elementi contenuti nelle schede; riscontri statici di archivio; attività dinamiche su presunti agenti stranieri), nel mese di aprile 1998 il SISMI ha elaborato una situazione globale, pervenendo ad un risultato definito dal servizio « assolutamente deludente, visto il tempo trascorso e gli eventi nel frattempo succedutisi ». Le valutazioni effettuate sui nominativi inizialmente isolati (prima 156, successivamente scesi a 130) ha condotto nell'occasione all'individuazione di 23 persone, sulle quali poteva essere considerata in astratto remunerativa l'impostazione di misure attive di controspionaggio. Ulteriori riscontri tratti da un'analisi operativa svolta con specifico riferimento ai 23 individui menzionati hanno condotto a selezionare sette persone sulle quali, alla luce di un complesso di fattori (interesse informativo, possibile remuneratività, concreta possibilità di successo dell'attività di controspionaggio), si è venuta a palesare l'utilità di attivare procedure di avvicinamento. Queste ultime, effettivamente avviate, sono state per altro immediatamente interrotte a seguito della trasmissione del materiale all'autorità giudiziaria, onde non interferire con i riscontri istituzionalmente affidati a quest'ultima. Rileva il SISMI che in ogni caso, a seguito della diffusione dei nominativi contenuti nelle schede Impedian, tutte le attività poste in essere al riguardo risulteranno prive di utilità;

5. secondo quanto riferito dall'ammiraglio Battelli, un diverso trattamento è stato riservato dal SISMI a 34 rapporti, relativi ad uomini politici di diversa appartenenza. Al fine di evitare infatti che al SISMI potessero essere addebitate condotte improprie sul piano del controllo dell'attività di partiti, movimenti o uomini politici, l'ammiraglio Battelli ha disposto che venissero in proposito svolte attività di carattere esclusivamente passivo. In sostanza, tali personalità non sono mai state oggetto di attenzione informativa diretta, ma, onde verificare se taluna di esse svolgesse tuttora le attività riportate dal *dossier* Mitrokhin, sono stati svolti accertamenti sugli eventuali rispettivi contatti. In esito a tali riscontri, sarebbe emersa una sola indicazione a proposito di un personaggio (che non si occuperebbe più attivamente di politica), per altro non nel senso di attività spionistica, ma di soli collegamenti con un paese straniero, tra l'altro in astratto perfettamente legittimi in quanto di tipo commerciale o culturale;

6. resta solo da ricordare, sul piano metodologico, come il SISMI abbia svolto l'intera attività di controspionaggio, a partire dai riscontri preliminari di archivio, senza avvalersi in alcun modo del supporto informativo del SISDE. Come si è detto (si veda il paragrafo 4.3.2.), tale scelta è stata motivata, da un lato, alla luce dell'esclusività della funzione di controspionaggio di cui il SISMI è titolare ai sensi della legge n. 801 del 1977, e, dall'altro lato, con i rigidi vincoli alla divulgabilità delle notizie imposti dal servizio inglese.

5.2 Gli accertamenti svolti sui pubblici funzionari menzionati nelle schede.

Come anticipato nel paragrafo dedicato alle iniziative istruttorie svolte dal Comitato, l'attenzione di quest'ultimo si è concentrata — tra l'altro — sulla presenza nell'ambito della documentazione Mitrokhin di nominativi di funzionari dello Stato e di nomi di copertura in ipotesi riconducibili a tale categoria. Lo speciale interesse di cui si tratta è evidentemente da riconnettere al grave danno che per la sicurezza dello Stato determina la presenza, all'interno della sua stessa struttura amministrativa, di individui abilitati a prendere cognizione di dati e di informazioni di particolare rilievo e sensibilità e che di questi si servono in spregio al giuramento di fedeltà alla Costituzione ed alle istituzioni democratiche cui essi sono vincolati in ragione del servizio svolto.

Nel corso della sua audizione il Vicepresidente del Consiglio, rispondendo ad apposito quesito, ha in particolare affermato come nessuno dei funzionari citati nei rapporti della fonte Impedian ricoprì in atto posizioni di particolare delicatezza nell'ambito dell'amministrazione statale. Il Comitato ha ritenuto necessario verificare se le attività di controspionaggio svolte al riguardo fossero state rivolte anche all'accertamento delle posizioni professionali ricoperte dai funzionari in questione (ovviamente se ed in quanto identificati) anche in passato, lungo il corso cioè dell'intera vita lavorativa. L'effettuazione di tale accertamento è sembrata infatti indispensabile, nella valuta-

zione del Comitato, ai fini della più ampia ricostruzione del reticolo di relazioni nel quale ciascuno dei funzionari citati si sarebbe trovato ad operare e, conseguentemente, dei contatti che avrebbe potuto intrattenere in ragione degli uffici ricoperti. Il Comitato ha tra l'altro valutato come, in astratto, non avrebbe potuto escludersi che taluno dei funzionari in esame o alcuno dei rispettivi familiari avessero potuto prestare (o prestassero tuttora) servizio all'interno degli stessi servizi di informazione e sicurezza, ciò che avrebbe con ogni evidenza amplificato il danno cui sarebbe stata esposta la sicurezza del nostro paese.

Alla luce di tali premesse, nell'ambito delle richiamate note del 13 e del 21 ottobre 1999 il Comitato ha formulato al Vicepresidente del Consiglio apposita richiesta di chiarimenti ed ulteriori informazioni, riscontrata quindi con lettere del 16 novembre, 1° dicembre e 21 dicembre 1999. Il materiale trasmesso in allegato a tali lettere — nello spirito di positiva collaborazione istituzionale che ha ispirato la condotta dell'Esecutivo e del quale il Comitato intende dare espressamente atto — ha posto a disposizione dell'organo parlamentare di controllo un quadro informativo complesso ed esaustivo, le cui principali risultanze possono essere così sintetizzate:

a) in relazione ai nominativi dei funzionari pubblici citati nelle schede della fonte Impedian (come anche in relazione ai nomi di copertura a tale categoria in ipotesi ascrivibili), il SISMI sembra aver seguito una metodologia identica rispetto a quella che ne ha in generale connotato l'approccio all'intero *dossier* venutosi a formare nel tempo, descritto in sintesi al precedente paragrafo 5.1. Si afferma infatti in uno degli appunti del SISMI trasmessi con nota del Vicepresidente del Consiglio del 19 ottobre 1999 che « Su tali nomi⁶, come peraltro su tutti quelli ricavabili dal materiale dell'archivio Mitrokhin pervenuto, il SISMI ha innanzitutto effettuato ricerche statiche di archivio (...) », dandosi conto nel prosieguo dell'esposizione della metodologia di cui si è detto sempre al paragrafo precedente;

b) in esito all'effettuazione delle note ricerche statiche di archivio, l'elenco dei nominativi in questione risulta essere stato depurato delle persone verso le quali, sempre per citare l'appunto del SISMI da ultimo ricordato, « non si potevano in alcun modo appuntare sospetti anche larvatamente fondati ». L'elenco risultante, costituito da « persone che, sotto il profilo puramente teorico, avrebbero potuto svolgere attività di spionaggio », è risultato composto per la gran parte da soggetti deceduti o da tempo cessati dal servizio, e dunque in sé scarsamente rilevanti (se non irrilevanti *tout court*) sul piano della concreta ed attuale minaccia alla sicurezza nazionale;

c) sempre nell'appunto in questione si riferisce del fatto che, nel corso degli accertamenti testé descritti, il generale Siracusa ebbe a fornire sommarie informazioni per le vie brevi all'Ispettorato generale del ministero degli affari esteri; analoga iniziativa ha assunto l'attuale

(6) Quelli cioè dei funzionari pubblici.

direttore del SISMI nei riguardi del Segretario generale del ministero medesimo con riferimento a tre nominativi di funzionari di medio livello, « per le valutazioni di competenza circa la opportunità di un cambio di destinazione, laddove ritenuto necessario in relazione agli incarichi ricoperti »; con riferimento a tali nominativi, il Comitato ha per altro acquisito dichiarazioni, sottoscritte dal direttore generale del personale e dell'amministrazione della Farnesina e recanti data 25 novembre 1999, che danno conto della piena affidabilità di due dei funzionari chiamati in causa, affidabilità che, secondo quanto si legge nella nota del Vicepresidente del Consiglio del 1° dicembre 1999, « l'Autorità nazionale per la sicurezza non ha motivo di revocare in dubbio »; per ciò che attiene al terzo funzionario, la nota medesima rileva che l'amministrazione degli affari esteri ha precisato di avere ritirato, « per cessate esigenze », la richiesta di rinnovo del NOS scaduto il 10 maggio 1997;

d) alla luce di quanto detto alle precedenti lettere a) e b), il Comitato ha verificato come il SISMI non abbia ritenuto necessario effettuare il riscontro sistematico dei percorsi di carriera dei funzionari menzionati, avendo ritenuto preferibile — per l'appunto — una metodologia di approccio uniforme, a prescindere cioè dal settore di attività cui i singoli nominativi, reali o di copertura, risultassero operare; ciò risulta comunque testimoniato espressamente dall'appunto del SISMI trasmesso in allegato alla nota del Vicepresidente del Consiglio del 16 novembre 1999, nel quale si afferma tra l'altro che, « al di là degli elementi contenuti nelle schede già accluse, il SISMI non dispone di informazioni complete relative alle funzioni o incarichi ricoperti dalle persone interessate durante l'intera vita professionale sino al collocamento a riposo. Il SISMI, *allo scopo di ottemperare al quesito del CO.PA.SIS*, ha comunque avanzato richiesta dei *curricula* alle Amministrazioni di provenienza, che verranno inoltrati non appena disponibili ». L'acquisizione dei percorsi di carriera seguiti dagli individui in questione è dunque intervenuta solo in esito alla conclusione dell'intera vicenda Mitrokhin sul piano dell'attività di *intelligence* (seguita, come detto, alla trasmissione di tutto il materiale disponibile all'autorità giudiziaria) e ad essa è stato dato corso solo a seguito dell'iniziativa del Comitato; resta da rammentare come tutti i *curricula* in questione siano stati successivamente trasmessi al Comitato medesimo dal Vicepresidente del Consiglio con la citata nota del 1° dicembre 1999; salvo quanto risultante dalla successiva lettera e) — i cui dati per altro sono risultati da autonomi accertamenti del SISMI — tali *curricula* non evidenziano in particolare che i funzionari in questione abbiano ricoperto incarichi rilevanti o abbiano prestato servizio presso gli organismi informativi;

e) per ciò che concerne l'eventuale trascorsa o attuale appartenenza ai ruoli degli organismi informativi di alcuno dei funzionari citati nei rapporti della fonte Impedian, il SISMI ha ritenuto di formulare due indicazioni, per altro espressamente qualificate come « non dimostrabili, ma attendibili ». L'una riguarda il soggetto indicato alla scheda n. 177 con il nome di copertura « Iris », che il SISMI ritiene possa essere la cittadina cecoslovacca reclutata quale interprete dal

SISMI e successivamente sottoposta a procedimento penale cui si è fatto cenno al paragrafo 4.3. L'altra concerne il nominativo di copertura « Polatov », « assistente dell'addetto navale italiano a Mosca », di cui alla scheda n. 9. Secondo l'ipotesi formulata dal servizio britannico in una nota a corredo della scheda citata, tale nominativo potrebbe riferirsi ad un ufficiale che ha prestato servizio presso il SISDE all'inizio degli anni Ottanta. In relazione a tale ipotetica identificazione, il SISMI ha per altro rappresentato in più occasioni (e da ultimo lo stesso ammiraglio Battelli nel corso della sua audizione presso il Comitato) l'impossibilità di pervenire ad una soluzione sicura ed incontrovertibile: in ragione degli avvicendamenti presso l'ambasciata italiana a Mosca nel periodo considerato dal rapporto Impedian sopra menzionato e della relativa struttura organizzativa, è infatti possibile formulare quattro distinte ipotesi di identificazione, nel cui ambito quella del nominativo suggerito dal servizio britannico appare la meno probabile (stante il fatto che questi non ha mai prestato servizio presso uno degli uffici indicati nella scheda citata);

f) il SISMI ha inoltre rappresentato l'attuale appartenenza ai ruoli degli organismi informativi di familiari di alcuni funzionari citati nei rapporti, sulla cui piena affidabilità e lealtà il Comitato ha ricevuto però formale attestazione dal CESIS in un appunto predisposto dal medesimo organismo, trasmesso in allegato alla nota del Vicepresidente del Consiglio del 1° dicembre 1999.

Per quanto concerne invece il SISDE, con note del Vicepresidente del Consiglio del 1° e del 21 dicembre 1999 sono stati trasmessi al Comitato due appunti a firma del direttore del Servizio medesimo che danno conto dei riscontri effettuati al riguardo all'interno di tale organismo e dell'esito negativo ad essi conseguito. Il SISDE ha per altro rilevato come la genericità dell'espressione « familiare » utilizzata dal Comitato nella richiesta di approfondimenti rivolta al Vicepresidente del Consiglio abbia reso necessaria, sul piano del metodo, una preventiva delimitazione convenzionale dell'estensione del termine medesimo, sulla cui base condurre i riscontri richiesti. Il Comitato ritiene al riguardo sufficientemente ampio lo spettro semantico cui il SISDE si è in concreto riferito, che ha per altro condotto esclusivamente alla rilevazione di alcune coincidenze oggettive tra i nominativi citati nei rapporti e quelli di alcuni familiari di dipendenti del Servizio, prive tuttavia di qualsiasi riscontro circa l'effettiva coincidenza dei due dati così isolati.

5.3 L'adeguatezza delle risorse rispetto agli obiettivi assegnati ed alla consistenza oggettiva dell'attività di controspionaggio.

È stato ripetutamente rilevato come il *dossier* venutosi a formare nel tempo attraverso gli apporti informativi della fonte Impedian non abbia evidenziato, ad avviso dei responsabili degli organismi informativi e delle autorità di governo, profili che ne rendessero necessaria la partecipazione alla magistratura, ovviamente per il tramite della polizia giudiziaria.

È stato inoltre ricordato come le informazioni trasmesse dal servizio britannico non siano state considerate, nello specifico ambito del SISMI, come meritevoli di particolare considerazione sul piano delle priorità assegnate al servizio, essendo state anzi trattate nel contesto del comune flusso di attività ordinariamente svolte dal servizio. Ciò in ragione sia della vetustà dei fatti segnalati, i più recenti dei quali risultano risalire a dieci anni prima della trasmissione delle prime schede da parte del servizio britannico, sia della modestia degli esiti emersi dai riscontri fatti, comunque effettuati per obbligo di istituto.

In sostanza, come espressamente affermato dall'ammiraglio Battelli, il *dossier* Mitrokhin è stato trattato in una logica di priorità, e dunque in relazione al complesso delle ulteriori attività di controspionaggio cui il servizio si è trovato a far fronte nel periodo della produzione della fonte Impedian.

In merito a tale ultimo profilo, il SISMI ha fornito talune indicazioni che consentono di trarre una misura della particolare onerosità dell'attività di controspionaggio nel quadro dei compiti istituzionalmente svolti dal servizio.

Al riguardo, è stato sottolineato ad esempio il limitato supporto fornito dagli strumenti informatici nell'attività di riscontro d'archivio, svoltasi — come detto — su archivi «quasi totalmente cartacei». Ciò sarebbe dipeso dal fatto che solo ora sarebbe in via di soluzione l'autenticazione dei documenti con firma digitale e che non sarebbe stato «accettabile utilizzare massicciamente i più recenti *file* informatici di lavoro sia per la delicatezza giuridica del problema, riferibile alla necessità di consultare la documentazione nella sua interezza», sia, «soprattutto, per il fatto che la ricerca ha dovuto essere estesa ad un arco temporale molto ampio (oltre 40 anni), che va grandemente al di là dell'avvento di ausili informatici». Ciò rende evidentemente assai oneroso ripercorrere la memoria storica del servizio, soprattutto quando — come nel caso oggetto della presente relazione — essa debba essere compulsata a vasto raggio.

In secondo luogo, sul piano delle risorse umane, il SISMI ha rappresentato come l'attività di controspionaggio si sviluppi giornalmente nei confronti di un numero di soggetti mediamente non inferiore ai 100 individui, concentrati particolarmente nella città di Roma.

Il Comitato ha ritenuto opportuno dare rilievo a tali circostanze, rientrando esse nel quadro di elementi conoscitivi entro cui è necessario inscrivere le considerazioni e le valutazioni che sulla vicenda in esame ci si accinge a svolgere.

6. Considerazioni conclusive.

In esito alla rassegna dei fatti e delle circostanze sin qui svolta, il Comitato ritiene di poter affermare, in primo luogo, come la verifica delle modalità attraverso cui i servizi di informazione e sicurezza hanno gestito, nell'ambito dei propri compiti di istituto, i contributi informativi della fonte Impedian non ha evidenziato violazioni ai principi della legge n. 801 del 1977. Inducono a concludere in tal

senso: a) l'accertato adempimento da parte del SISMI, sia pure con tempi e modalità differenziate, dei doveri di informazione nei riguardi dell'autorità politica; b) l'avvenuta valutazione del materiale prodotto sotto il profilo della relativa idoneità a costituire oggetto di indagine da parte dell'autorità giudiziaria, valutazione che ha condotto, come si è visto, ad escluderne l'utilizzabilità da parte della magistratura e che ha accomunato tanto i vertici del SISMI quanto le competenti autorità politiche di governo succedutesi nel tempo (queste ultime, tra l'altro, espressione di differenti contesti e formule politiche); c) lo svolgimento di attività di controspionaggio a fronte delle informazioni trasmesse dalle autorità del Regno Unito, previa valutazione dell'attendibilità di queste ultime effettuata con riferimento a tutti i nominativi citati nelle schede originate dall'archivio Mitrokhin.

Svolta tale necessaria premessa, residua tuttavia lo spazio per lo svolgimento di talune ulteriori considerazioni, concernenti in particolare le modalità mediante le quali — a quanto è emerso dagli accertamenti compiuti dal Comitato — l'organismo informativo competente ha ritenuto di dover adempiere alle sue funzioni istituzionali e che evidenziano la necessità di procedere ad una sorta di « perfezionamento della macchina », sul piano in particolare dei metodi e delle procedure di lavoro. Il Comitato precisa in proposito di non avere certo assunto, quale riferimento per le valutazioni che seguiranno, un modello ipotetico ed astratto dell'attività propria degli organismi informativi, ma di aver cercato di uniformarsi quanto più possibile ai dati istituzionali ed ineliminabili che dovrebbero comunque connotarne l'operato, alla luce delle funzioni che essi sono chiamati ad esercitare in quanto tali.

Viene in primo luogo la questione delle modalità con cui le autorità politiche sono state informate della produzione della fonte Impedian. Il Comitato ritiene al riguardo necessario segnalare tre distinti profili, sui quali si è venuta a palesare la necessità di interventi di razionalizzazione e di affinamento delle procedure riscontrate. In particolare:

a) il Comitato ha appurato come non sia stata instaurata una prassi che consenta alle competenti autorità politiche di essere informate in maniera sistematica dai responsabili degli organismi informativi, all'insediamento di ogni nuova compagine governativa, in merito alle principali questioni rilevanti sul piano dell'attività di *intelligence*. Per ciò che riguarda in particolare il SISMI, è stato accertato come rientri tra gli usi consolidati del servizio lo svolgimento di un sopralluogo del Ministro della difesa di nuovo insediamento presso le strutture del servizio, nel corso del quale questi — alla presenza dei più alti dirigenti dell'organismo — viene messo a parte della struttura organizzativa e logistica che ne caratterizza l'azione, senza che per altro nell'occasione vengano affrontate questioni connesse a specifiche attività di *intelligence* al momento in corso di effettuazione e ritenute di particolare rilevanza. Tale situazione fa sì che venga interamente rimessa alla responsabilità del più alto dirigente *pro tempore* di ciascun organismo la valutazione circa il momento più opportuno in cui dare conto all'autorità politica di determinati fatti e circostanze. È vero che ciò che conta — sotto il profilo dei doveri

istituzionali degli organismi informativi — è che l'informazione venga comunque trasmessa. Ciò è del resto accaduto nel caso oggetto della presente relazione, che ha visto i direttori *pro tempore* del SISMI attivarsi sempre per informare l'autorità politica. Tale attivazione è tuttavia conseguita a valutazioni diversamente motivate (rilievo politico del materiale trattato; consistenza quantitativa raggiunta dal medesimo nel corso del tempo; imminente intervento di fatti estrinseci alla produzione informativa in quanto tale, ma a questa comunque riferiti) e si è conseguentemente collocata, nell'arco della durata in carica dei vari governi, in momenti temporali distinti, al di fuori comunque di una logica oggettiva sottostante. Sembra pertanto al Comitato maggiormente rispondente all'esigenza di una sistematica e razionale impostazione della politica di sicurezza l'individuazione di una sede specifica nella quale, in maniera sistematica e coordinata, l'Esecutivo entrante possa ricevere dagli organismi informativi il quadro delle principali tematiche sul tappeto, valutare i rischi e le minacce ad esse connesse ed impartire, ovviamente, gli indirizzi ritenuti opportuni;

b) è stato inoltre rilevato come, in differenti e ripetute occasioni, non sia stata rinvenuta agli atti alcuna attestazione proveniente direttamente dall'autorità politica interessata (salvo la nota apposta dal Ministro della difesa in calce alla lettera predisposta dal generale Siracusa, di cui si è dato conto nel paragrafo 4.2.2) con la quale l'autorità politica certificasse, inequivocamente e sotto la propria responsabilità, il fatto di avere ricevuto determinate informazioni da parte del responsabile dell'organismo informativo competente. Ciò ha fatto sì, nel caso in esame, che la ricostruzione di taluni decisivi e delicati passaggi del rapporto informativo SISMI/autorità di governo risulti esclusivamente fondata sulla versione dei fatti fornita dai rispettivi protagonisti. Il Comitato tiene a precisare nell'occasione, anche alla luce della piena concordanza delle dichiarazioni rese e della documentazione acquisita, che nessun dubbio si pone ovviamente in merito alla veridicità delle ricostruzioni operate — per le parti di competenza — dal generale Siracusa, dall'ammiraglio Battelli e dall'onorevole Mattarella. È tuttavia emersa con evidenza la necessità di individuare e di dare pratica attuazione ad una soluzione che consenta di contemperare, in fattispecie analoghe, il massimo grado possibile di riservatezza (al quale — come detto — si è inteso conformare il rapporto informativo in questione) con il massimo grado possibile di certezza nella ricostruzione *a posteriori* dei rapporti intercorsi e delle informazioni fornite, evitando in particolare di affidare quest'ultima alla sola autorevolezza e credibilità di colui che l'informazione fornisce senza impegnare contestualmente quelle di colui che l'informazione riceve;

c) per ciò che attiene al profilo della circolazione delle informazioni all'interno del circuito degli organismi informativi, perplessità ha destato nel Comitato l'argomento (riportato al paragrafo 4.2.1) addotto per fondare l'avvenuto adempimento dell'obbligo di informare il CESIS mediante la sola e diretta informativa resa al Presidente del Consiglio dei ministri, in quanto presidente di quest'ultimo. Tale argomento è apparso infatti formalistico e non rispondente allo spirito

della legge n. 801 del 1977, potendo anzi esso giungere ad una vanificazione oggettiva della lettera e dello spirito di quest'ultima. L'indirizzo interpretativo che distingue tra CESIS e Segreteria generale del CESIS si fonda infatti su una separazione soggettiva tra organismo politico e struttura di supporto che non trova rispondenza alcuna nella legge, che si limita semplicemente a disporre in merito alla nomina del Segretario generale e non attribuisce in alcun modo soggettività e funzioni proprie alla Segreteria generale in quanto tale. Quest'ultima, come ogni struttura amministrativa di supporto, si identifica con l'organismo le cui funzioni assiste, garantendone la continuità nel tempo e assicurando il razionale, coordinato ed informato svolgimento delle sue funzioni istituzionali. L'indirizzo interpretativo ricordato reca inoltre in sé *in nuce* la possibile conseguenza per cui le informazioni rassegnate direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri potrebbero rimanere sconosciute all'organismo di supporto: ciò determinerebbe evidentemente una grave compromissione della funzione di coordinamento dell'attività dei servizi imputata al CESIS in quanto tale dall'articolo 3, secondo comma, della legge n. 801 del 1977, funzione che può essere ovviamente svolta solo disponendo del quadro completo delle notizie e delle informazioni necessarie per assistere le decisioni rimesse dalla legge medesima al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di politica informativa. Se insomma una distinzione soggettiva la legge consente di individuare, non è certo tra il CESIS e la sua Segreteria generale, bensì tra il CESIS — come organismo preposto alla raccolta delle informazioni, alla loro analisi ed all'elaborazione delle conseguenti situazioni — ed il Presidente del Consiglio dei ministri, come organo responsabile dell'alta direzione, della politica generale e del coordinamento della politica informativa e di sicurezza, destinatario finale dell'attività dell'organismo di coordinamento, da lui anche presieduto. In conclusione, il Comitato non ritiene che l'obbligo di riferire al CESIS « tutte le informazioni ricevute o comunque in suo possesso, le analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e tutto ciò che attiene alla sua attività » gravante sul SISMI e sul SISDE ai sensi degli articoli 4, quarto comma, e 6, quarto comma, possa dirsi senz'altro adempiuto con la sola diretta e personale informativa al Presidente del Consiglio dei ministri;

d) si è visto come a giustificazione di tale scelta si sia fatto ripetutamente riferimento — da parte del SISMI — agli stringenti limiti imposti dal servizio britannico sul piano della divulgazione delle informative trasmesse. Anche tale argomento merita ad avviso del Comitato un'ulteriore ponderazione. Sembra infatti doversi ritenere che ogni documentazione trasmessa da un paese estero, una volta entrata nella disponibilità dei servizi di informazione e sicurezza italiani, non possa che essere assoggettata alle norme vigenti nel nostro ordinamento, senz'altro prevalenti sugli indirizzi definiti da un organismo amministrativo operante in seno ad un ordinamento straniero. Il Comitato ritiene ovviamente condivisibile l'esigenza di assoggettare le informative della fonte Impedian ad un regime di limitatissima circolazione, stante il relativo contenuto ed il rilevante numero di individui ivi chiamati in causa senza contestuali riscontri di fondatezza. Sembrerebbe però opportuno, in casi analoghi, dedicare una

specificata attenzione all'individuazione delle modalità con cui tale obiettivo può essere conseguito nel rispetto delle norme vigenti nel nostro ordinamento, non potendo essere invece tale obiettivo l'elemento che può determinare una deroga ai precisi obblighi di informazione previsti dagli articoli 3, quarto comma, 4, quarto comma e 6, quarto comma, della legge n. 801 del 1977. Modalità *ad hoc* sono state del resto individuate sia in occasione della citata informativa sui depositi di materiale per radiotrasmissioni, della quale sono stati messi a parte sia il SISDE sia il CESIS senza compromissione alcuna della fonte, sia con riferimento all'ausilio richiesto dal SISMI agli organismi informativi di taluni paesi stranieri ai fini dei riscontri svolti sulle circostanze indicate nelle schede Impedian, ausilio che è stato possibile conseguire facendo capo — a quanto risulta agli atti del Comitato — agli specifici referenti incaricati, per il medesimo materiale, nell'ambito dei servizi stranieri contattati;

e) brevi considerazioni il Comitato intende conclusivamente svolgere in ordine all'attività di controspionaggio posta in essere dal SISMI. Al riguardo, il Comitato ha rilevato in primo luogo che l'approccio metodologico seguito con riferimento al caso di specie si è caratterizzato per il rilievo preponderante, ed in alcuni casi esclusivo, rivestito dalle ricerche statiche effettuate sugli archivi cartacei del SISMI, successivamente riscontrate — ove ritenuto opportuno — con le risultanze delle banche dati di alcune pubbliche amministrazioni e con le informazioni acquisite da servizi stranieri collegati.

Al riguardo si è dunque evidenziata, in primo luogo, l'assenza di ogni relazione informativa con il SISDE; a quest'ultimo, che pure sarebbe tenuto — per legge — a prestare al SISMI collaborazione ed assistenza, non risulta invece sia stato richiesto alcun contributo o riscontro. Anche a fondamento di tale scelta il SISMI ha addotto l'esigenza di osservare rigorosamente le restrizioni poste dal servizio inglese alla divulgabilità delle informazioni contenute nel rapporto Impedian. Si è per altro rilevato al precedente capoverso d) come il SISMI abbia individuato una forma idonea a mettere a parte del SISDE una notizia di interesse istituzionale di quest'ultimo (quella concernente i depositi di materiale per radiotrasmissioni), inquadrandone la fonte nell'ambito di un generico contesto di « collaborazione internazionale » e senza dunque comprometterne la copertura. Va ancora sottolineato in proposito come l'interpretazione data dal SISMI alla clausola limitativa apposta dalle autorità del Regno Unito ha condotto di fatto ad esiti paradossali sul piano della ricerca dei riscontri alle informazioni pervenute: mentre infatti sono stati a tal fine compulsati organismi informativi stranieri (se pure per il tramite di soggetti specificamente « indottrinati »), nessun ausilio è stato richiesto agli altri organismi informativi nazionali, anche sotto il limitato profilo della consultazione dei relativi archivi allo stato degli atti (e dunque senza l'attivazione di misure apposite o ulteriori). È tra l'altro emerso come una richiesta eventualmente rivolta al SISDE in ordine ai nominativi contenuti nei rapporti trasmessi (anche a livello di semplice ipotesi di identificazione formulata dal servizio britannico), avrebbe consentito l'emergere di elementi informativi senz'altro rilevanti.

Sempre con riferimento al tema in oggetto, il Comitato ha in secondo luogo rilevato che sino al mese di aprile 1998 nessuna misura di controspionaggio sul terreno è stata posta in essere in relazione ai nominativi indicati nei rapporti della fonte Impedian. In altre parole, l'unica attività svolta dal SISMI in proposito lungo l'intero periodo in cui tale fonte ha prodotto informazioni è consistita nella ricerca di riscontri di archivio e nella successiva analisi di questi ultimi finalizzata ad isolare i soggetti rispetto ai quali avrebbe potuto rivelarsi remunerativo l'avvio di misure operative sul terreno. È vero che a motivazione di tale stato di cose può essere addotta sia la necessità di attendere la conclusione degli apporti informativi della fonte Impedian, onde disporre di un quadro completo e quanto più possibile articolato delle situazioni da questa via via rappresentate, sia anche gli elementi di vetustà e gli scarsi riscontri di cui si è detto al paragrafo 4.1. Tuttavia, a prescindere da tale ultima considerazione, sarebbe stato senz'altro possibile avviare, man mano che i rapporti pervenivano, sia gli accertamenti sistematici sui percorsi di carriera seguiti dai funzionari pubblici indicati nei rapporti medesimi sia sugli eventuali legami — diretti o indiretti — delle persone ivi indicate con il personale dei servizi di informazione e sicurezza del nostro paese.

In conclusione, fermo restando che nella gestione complessiva della vicenda in esame da parte del SISMI non sono riscontrabili violazioni ai principi della legge n. 801 del 1977, il Comitato ha riscontrato un approccio opportunamente improntato ad una scelta delle priorità definite dal Servizio. Peraltro, nella fase attuativa l'approccio stesso è parso lacunoso sotto due profili: la carenza di un sistema informatico (che invece sarebbe essenziale per il funzionamento di un servizio moderno), e la mancata informazione del nuovo Presidente del Consiglio (ovvero, nella fattispecie, del Vicepresidente da questi delegato) informazione che sarebbe stata opportuna anche in assenza di fatti nuovi, stante il mutamento della compagine governativa.